

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1651

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ROBUSTI, BOSO, BRIGANDÌ, CARINI,
CAVITELLI, DOLAZZA, FRIGERIO, GIBERTONI, LOMBARDI-
CERRI, MAFFINI, PAINI, PERUZZOTTI e TERZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995

Revisione dell'imposizione fiscale gravante su alcuni
consumi energetici degli insediamenti rurali sparsi

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia risultano esistere circa 4 milioni di case sparse, la maggior parte delle quali utilizzate dagli agricoltori quale abitazione propria e per le attività agricole, sia per la coltivazione del terreno che per piccoli allevamenti di animali da carne e latte.

Queste case non possono essere raggiunte dal metano per ovvi motivi di economia nei costi di allacciamento e fino ad oggi hanno utilizzato le bombole di gas di petrolio liquefatto (GPL) o legna o altri prodotti energetici.

Da circa dieci anni il settore GPL ha diffuso un nuovo sistema di utilizzazione del prodotto per uso domestico e riscaldamento, mediante l'installazione di piccoli serbatoi fissi di capacità variabile da litri 900 a litri 5.000, che consentono agli abitanti della campagna di usufruire delle stesse comodità di cui godono le famiglie cittadine ed urbane che utilizzano il metano canalizzato.

L'uso del GPL in piccoli serbatoi è stato conseguentemente esteso al riscaldamento delle stalle e ad altri usi agricoli.

Purtroppo, però, esiste uno squilibrio sia nei costi di installazione che nelle imposte tra l'utenza cittadina e quella di campagna, sulla quale gravano pesanti oneri tra cui quelli delle autorizzazioni per l'allacciamento al piccolo serbatoio, per le quali devono essere pagate tariffe ai vigili del fuoco ed alle USL, e tasse di concessione che ammontano a circa lire 400.000, oltre alle spese di installazione ed a permessi vari.

Attualmente le accise in vigore sul GPL distribuito nei piccoli serbatoi sono le seguenti:

lire/kg 359,220 di accisa;
lire/kg 292,307 per IVA 19 per cento
sul prezzo medio a carico del consumatore;

lire/kg 651,527 totale.

Il presente disegno di legge tende a diminuire, per le case agricole sparse, l'accisa del 90 per cento, portandola a lire 35,922, ed a ridurre l'IVA al 3 per cento pari a lire 46,153 per un totale di lire 82,073 contro le 651,527 lire attuali, a carico degli utenti.

Calcolando che il consumo medio per utente, secondo i calcoli forniti dall'Asso GPL di Milano, è di circa 1.300 chilogrammi per utente residente nelle case sparse, questo significa un risparmio medio di lire 600.000 che rappresenta sempre un incentivo per non abbandonare le residenze rurali e soprattutto quelle montane, con un onere complessivo a carico dello Stato di circa 300 miliardi annui.

Per la politica della difesa delle zone agricole, del suolo e dell'aria, sarebbe opportuno incentivare la permanenza della popolazione nelle campagne, al fine di bloccare, ove possibile, la tendenza alla concentrazione urbana.

La diminuzione degli oneri consentirebbe di incentivare il consumo di un prodotto sociale ecologico e non tossico quale è il GPL per gli usi di campagna e consentirne l'eventuale maggiore diffusione ad altri milioni di case sparse, ancora oggi non fornite nè dal metano nè dal GPL.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le richieste di autorizzazione per l'allacciamento ai serbatoi fissi di gas di petrolio liquefatto (GPL) aventi la capienza da litri 900 a litri 5.000, presentate dai produttori agricoli di cui all'articolo 3 e residenti nelle case sparse delle zone rurali e montane sono esenti da qualunque imposta o tassa. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma gratuita.

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 427, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'accisa per il GPL venduto ai soggetti e nelle forme di cui all'articolo 17, è ridotta al 10 per cento.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 31 dall'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al GPL, venduto ai soggetti di cui all'articolo 1, si applica l'aliquota IVA ridotta al 3 per cento.

Art. 3.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 spettano ai produttori agricoli, che esplicano la loro attività e siano residenti in edifici rurali siti fuori dai centri abitati e che in qualunque forma ed in qualunque modo si dedichino alla coltivazione del terreno o all'allevamento del bestiame, contribuendo in tal modo alla difesa del suolo ed alla conservazione dell'ambiente naturale.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 300 miliardi, si farà fronte mediante la costituzione di un apposito capitolo di spesa a carico del Ministero delle finanze.